



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sullo schema di decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, recante approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019.

Repertorio atti n. **14** /CSR del 17 gennaio 2019

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

nella seduta del 17 gennaio 2019

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (e successive modifiche), sul *Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio*;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, recante *interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38*, che disciplina il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) in agricoltura per la copertura dei danni provocati da calamità naturali o eventi eccezionali a carico delle coltivazioni e strutture aziendali, prevedendo agevolazioni volte ad incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni della produzione e delle strutture, nonché contributi compensativi ai produttori danneggiati nel caso di danni a produzioni e strutture non assicurabili;

VISTO il D.M. 29 dicembre 2014, recante *Applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102*;

VISTI gli *Orientamenti dell'Unione europea degli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali per gli anni 2014-2020*, ed in particolare il punto 1.2, concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

VISTO lo schema di decreto in titolo, inviato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo con nota n. 12517 del 21 dicembre 2018, e diramato alle Regioni e Province autonome con nota DAR n. 18362 del 27 dicembre 2018;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 15 gennaio 2019, riportati nel resoconto diramato dalla Segreteria della Conferenza con nota DAR n. 905 del 16 gennaio 2019, nella quale il Coordinamento regionale ha rappresentato una serie di osservazioni ed alcune proposte emendative

MP

PR





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

al testo, volte ad estendere le coperture assicurative ad alcune produzioni agricole, in parte accolte dal MiPAAFT;


VISTA la stesura finale dello schema di decreto in titolo, che recepisce le modifiche proposte dalle Regioni in sede tecnica, inviata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo con nota n. 451 del 16 gennaio 2019, ed immediatamente diramata con nota n. 888 del 16 gennaio 2019;

VISTO lo svolgimento dell'odierna sessione, nella quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ha espresso intesa sull'ultima stesura del provvedimento, con la raccomandazione ad approfondire il tema del risarcimento danni da specie protette per un eventuale successivo inserimento nel Piano in questione;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sullo schema di decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, recante approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019, nel testo trasmesso con nota n. 451 del 16 gennaio 2019, parte integrante del presente atto (allegato 1) .

Il Segretario
Cons. Eugenio Galozzi



Il Presidente
Sen. Erika Stefani

7/17

RR

Schema Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione dell'8 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione dell'8 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'articolo 27, concernente, tra l'altro, gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'articolo 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizootie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale, nonché un sostegno finanziario per i fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche, da epizootie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale ed altresì un sostegno per uno strumento di stabilizzazione del reddito per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo di reddito;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 1307/2001 e (CE) n. 1234/2007;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

VISTI gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

VISTO il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con decisione C (2015) 8312 del 20 novembre 2015, così come risultante dall'ultima modifica approvata con decisione C (2018) 6758 del 9 ottobre 2018, ed in particolare la misura 17 "Gestione del rischio";

CONSIDERATE le misure di sostegno alla gestione del rischio attivate nell'ambito di taluni Programmi di sviluppo rurale regionali 2014-2020 ed in particolare la misura 5 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici", prevista dall'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e le sottomisure 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" e 8.4 "Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", previste dall'articolo 24 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;



CONSIDERATO il Piano nazionale di sostegno del settore ortofrutta in attuazione del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;

VISTO il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg. n. 623, e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 aprile 2015, n. 82, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale ed il relativo decreto direttoriale n. 15757 del 24 luglio 2015 con il quale sono state impartite le opportune disposizioni applicative coerentemente con il Regolamento (UE) n. 702/2014 - regime di aiuti in esenzione SA.49425(2017/XA);

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 marzo 2015, n. 59, e successive modificazioni, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio;

CONSIDERATI il Piano assicurativo individuale (di seguito PAI), il Piano di mutualizzazione individuale (di seguito PMI) ed il Piano di stabilizzazione del reddito aziendale (di seguito PiSRA) di cui all'allegato B, lettere b) ed f), del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e successive modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c), del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in attesa del relativo aggiornamento per effetto delle modifiche introdotte al Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2017/2393;

VISTO il D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143, di modifica del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, recante "Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177";

VISTO il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del D.P.C.M. n. 143/2017 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 4, ai sensi del quale alla Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) compete, tra l'altro, la gestione delle misure di aiuto nazionali per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati, per la copertura dei rischi climatici sulle coltivazioni e le strutture aziendali, i rischi parassitari sulle produzioni vegetali, le malattie epizootiche e lo smaltimento delle carcasse negli allevamenti zootecnici;

CONSIDERATO, inoltre che il sopracitato decreto 7 marzo 2018 individua la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) come Autorità di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall'Unione europea;

CONSIDERATE le richieste pervenute da parte della Regione Piemonte, della Regione Lombardia, della Regione Veneto, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Regione Emilia-Romagna, della Regione Lazio e della Regione Sardegna;

CONSIDERATE le proposte presentate in sede di confronto tecnico dalle organizzazioni professionali agricole, dall'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e dagli Organismi collettivi di difesa (ASNACODI);



RITENUTO di accogliere le proposte che migliorano la funzione di indirizzo del Piano verso gli obiettivi del Programma di sviluppo rurale nazionale e favoriscono l'adozione di strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole e un ampliamento delle imprese assicurate anche mediante una migliore distribuzione territoriale e settoriale;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del

DECRETA

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 *(Ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, dal Regolamento (UE) n. 1305/2013, dal Regolamento (UE) n. 1308/2013, così come modificati dal Regolamento (UE) n. 2017/2393 e dal Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020.


Capo II Polizze assicurative

Articolo 2 *(Produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili)*

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente capo, i premi delle polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici.
2. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2019, si considerano assicurabili le produzioni vegetali, animali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell'allegato 1. Le tipologie colturali delle produzioni vegetali di cui all'allegato 1, assicurabili con polizze agevolate, sono individuate nell'allegato 2.
3. Le definizioni delle avversità atmosferiche e delle garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata, sono riportate nell'allegato 4.

Articolo 3 *(Combinazioni dei rischi assicurabili per le produzioni vegetali)*

1. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa e/o qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:
 - a) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);



- b) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) e almeno 1 avversità di cui al punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza);
 - c) polizze che coprono almeno 3 delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.2 (avversità di frequenza e avversità accessorie);
 - d) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali);
 - e) polizze sperimentali nei termini stabiliti all'allegato 5;
 - f) polizze che coprono almeno 2 delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.2.1.
2. Con le stesse polizze che assicurano le avversità atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e infestazioni parassitarie elencati all'allegato 1, punti 1.5 e 1.6;
 3. Per lo stesso prodotto e stessa area di produzione è consentita la sottoscrizione di una polizza assicurativa e l'adesione ad un fondo per una copertura mutualistica, purché coprano rischi diversi.
 4. La copertura assicurativa deve essere riferita all'intero ciclo produttivo/accrescimento di ogni singola coltura o all'anno solare.
 5. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere l'intera superficie in produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all'allegato 1, punto 1.1, coltivata all'interno di un territorio comunale.
 6. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e riferita alla superficie di cui al precedente comma. Per le polizze sperimentali *index based* di cui all'allegato 5, le perdite devono superare il 30% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo.
 7. Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando il perito incaricato dalla Compagnia di assicurazione di stimare il danno sulla coltura, verificati i dati meteo, il danno riscontrato sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, anche su appezzamenti limitrofi, accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 6. La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità. Per le polizze sperimentali *index based* la misurazione della perdita registrata avviene mediante l'utilizzo degli indici di cui all'allegato 5.
 8. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni PAI; ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al comma 6 deve essere calcolata per l'intero prodotto assicurato, di cui all'allegato 1, per Comune.
 9. A titolo di sperimentazione e per le produzioni vegetali di cui all'allegato 1, punto 1.10, gli schemi di polizza agevolata potranno prevedere l'indicazione del valore unitario della produzione secondo la procedura riportata nell'allegato 8.

Articolo 4

(Coperture assicurative per le strutture aziendali)



1. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità elencate all'allegato 1, punto 1.4, a cui si possono aggiungere le avversità facoltative previste dal medesimo allegato.
2. La copertura assicurativa è riferita all'anno solare e deve comprendere le intere superfici occupate dalle strutture aziendali per ciascuna tipologia di cui all'allegato 1, punto 1.3, all'interno di un territorio comunale.

Articolo 5

(Coperture assicurative per gli allevamenti e le produzioni animali)

1. I costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause di morte da epizoozie elencate all'allegato 1, punto 1.7, sempre che non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali. Le polizze possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause.
2. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, così come riportate nell'elenco di cui all'allegato 1, punto 1.7.
3. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all'allegato 1, punto 1.8, possono coprire anche le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree periferiche.
4. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni, ad eccezione delle polizze di cui al successivo articolo 7, comma 4, lettera b), punto 2), relative allo smaltimento carcasse.
5. Per le garanzie mancata produzione di latte e mancata produzione di miele, il riconoscimento formale del verificarsi dell'evento si considera emesso quando il perito incaricato dalla Compagnia di assicurazione di stimare il danno, verificati i dati meteo, e l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, anche su allevamenti limitrofi, accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4. La quantificazione del danno dovrà essere valutata tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità.
6. Per le coperture mancato reddito e abbattimento forzoso, il riconoscimento formale dell'evento coincide con l'emissione del provvedimento dell'autorità sanitaria. A seguito di tale emissione, il perito incaricato dalla Compagnia di assicurazione di stimare il danno, verificata l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4.
7. La copertura assicurativa è riferita all'intero ciclo produttivo/accrescimento di ogni singolo allevamento o all'anno solare.
8. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere l'intero allevamento ovvero l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1, punto 1.7, allevata all'interno di un territorio comunale.
9. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni PAI; ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al comma 4 deve essere calcolata per l'intero prodotto di cui all'allegato 1 per Comune.



10. Il risarcimento dei costi di smaltimento delle carcasse animali deve essere erogato in termini di servizio prestato e non può comportare pagamenti diretti ai beneficiari. Le Compagnie di assicurazione provvedono a versare il risarcimento direttamente agli operatori o agli organismi economici che hanno prestato ai beneficiari il servizio di rimozione e di distruzione dei capi morti.

Articolo 6


(Contenuti del contratto assicurativo e altre informazioni)

1. Nel contratto assicurativo deve essere riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia e la presenza di polizze integrative non agevolate. Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, richiamate all'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 12 febbraio 2007 e al comma 1 dell'articolo unico del decreto ministeriale 8 maggio 2012, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata, ma devono riguardare garanzie, valori e quantità non agevolabili.
2. I beneficiari per le polizze individuali, o gli organismi collettivi di difesa per le polizze collettive, trasmettono al Sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative non agevolate, di cui al comma 1.
3. L'esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalata nel contratto assicurativo agevolato di cui al comma 1, ovvero la mancata trasmissione dei dati di cui al comma 2, è motivo di decadenza dal diritto all'aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.
4. Ai fini dei controlli gli organismi pagatori sono autorizzati a chiedere conferma dei dati riportati nelle polizze alle compagnie assicurative che hanno preso in carico i rischi.
5. Il PAI di cui all'allegato B, lettera b), del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 così come modificato dal decreto ministeriale 8 marzo 2016, n. 1018, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato alla polizza o al certificato di polizza per le polizze collettive, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera c), del medesimo decreto.

Articolo 7

(Determinazione della spesa ammissibile al sostegno e delle aliquote massime concedibili)

1. Per le polizze assicurative relative alle produzioni vegetali di cui all'articolo 3, agli allevamenti e alle produzioni animali di cui all'articolo 5, ad esclusione delle polizze relative allo smaltimento carcasse, ai fini del calcolo della spesa ammissibile al sostegno, le quantità assicurate se superiori, in termini unitari, sono ricondotte alla produzione media dell'imprenditore agricolo nel triennio precedente o alla produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta.
2. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno, i valori assicurati con polizze agevolate di cui al comma 1 sono ricondotti al valore ottenuto applicando alle quantità assicurate, eventualmente rideterminate ai sensi del medesimo comma 1, i prezzi unitari massimi di mercato stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni.
3. La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi, calcolati sulla base dei dati assicurativi agevolati acquisiti nel Sistema di gestione del rischio, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato 3, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.



4. Le percentuali contributive massime sulla spesa ammessa, da applicare secondo quanto previsto nell'allegato 3 e tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:
- a) polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua, relative a:
 - 1) colture /eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a), a d), e comma 2: fino al 70% della spesa ammessa;
 - 2) allevamenti/epizoozie/mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 70% della spesa ammessa;
 - 3) allevamenti/squilibri termoisometrici/mancata o ridotta produzione di latte: fino al 70% della spesa ammessa;
 - 4) allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele: fino al 70% della spesa ammessa;
 - 5) polizze sperimentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e): fino al 65% della spesa ammessa (per le polizze sperimentali *index based* di cui all'allegato 5, la perdita di produzione deve essere superiore al 30% della produzione media annua);
 - 6) colture/eventi assimilabili a calamità naturali, secondo le combinazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f): fino al 65% della spesa ammessa.
 - b) polizze senza soglia di danno, relative a:
 - 1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;
 - 2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa.
5. Le misure di sostegno pubblico della spesa assicurativa agricola agevolata non prevedono criteri di selezione delle operazioni; pertanto, al fine di contenere la spesa pubblica nel limite delle risorse disponibili, qualora queste non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sarà determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

Articolo 8

(Termini di sottoscrizione delle polizze)

1. Ai fini dell'ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive, devono essere sottoscritti entro le date, ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate:
- a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;
 - b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;
 - c) per le colture a ciclo primaverile entro il 30 giugno;
 - d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;
 - e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche, strutture aziendali e allevamenti entro il 31 ottobre;
 - f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.



2. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause imprevedute e non prevedibili, i termini di cui al comma 1 possono essere differiti con decreto del Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze collettive.

Capo III **Fondi di mutualizzazione**

Articolo 9

(Produzioni, allevamenti, rischi e garanzie assoggettabili a copertura mutualistica)

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente capo, le quote di partecipazione e adesione ai Fondi di mutualizzazione formalmente riconosciuti dall'Autorità competente, contro avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie ed epizootie, nonché le spese di costituzione dei fondi stessi.
2. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2019, si considerano assoggettabili:
 - a) le produzioni vegetali di cui all'allegato 1, punto 1.1, limitatamente alle avversità atmosferiche, alle fitopatie ed alle infestazioni parassitarie specificatamente indicate nel medesimo allegato, punti 1.2, 1.5 e 1.6. Le tipologie colturali delle produzioni vegetali di cui all'allegato 1, assoggettabili a copertura mutualistica, sono individuate nell'allegato 2;
 - b) gli allevamenti zootecnici di cui all'allegato 1, limitatamente alle epizootie indicate al punto 1.7 del medesimo allegato.
3. Le definizioni delle garanzie ammissibili alla copertura mutualistica sono riportate nell'allegato 4.

Articolo 10

(Combinazioni dei rischi assoggettabili a copertura mutualistica)

1. I rischi assoggettabili a copertura mutualistica sono esclusivamente quelli indicati all'articolo 9, comma 2.
2. La copertura mutualistica deve prevedere, per ciascuna combinazione prodotto/comune, la copertura di perdite di produzione superiori al 30% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'articolo 38 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni.
3. Il perito incaricato dal fondo a seguito di denuncia di sinistro da parte del socio aderente, verificati il danno sulla coltura/allevamento, l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, anche su appezzamenti/allevamenti limitrofi, e il rispetto delle buone pratiche agricole (agronomiche e fitosanitarie), accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 2.
4. La copertura mutualistica è riferita all'intero ciclo produttivo o di accrescimento di ogni singola coltura o allevamento o all'anno solare.
5. La copertura mutualistica per singolo beneficiario deve comprendere:
 - a) l'intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all'allegato 1, punto 1.1, coltivata all'interno di un territorio comunale;



- b) l'intero allevamento o l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1, punto 1.7, allevata all'interno di un territorio comunale.
6. Non è consentita la sottoscrizione di più coperture mutualistiche per ogni PMI o la contestuale attivazione di una copertura mutualistica e la stipula di una polizza assicurativa a valere sulla medesima coltura/allevamento e area di produzione a copertura della stessa tipologia di rischio.

Articolo 11


(Contenuti della domanda di adesione alla copertura mutualistica e altre informazioni)

1. Nella domanda di adesione alla copertura mutualistica, ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, deve essere riportato, per ogni garanzia e prodotto assicurato, la durata della copertura mutualistica, il valore assoggettato a copertura, la tariffa applicata, l'importo della quota di adesione alla copertura mutualistica e relative modalità e termini di pagamento, la soglia di danno e/o la franchigia, la presenza di coperture mutualistiche o polizze integrative non agevolate aventi lo stesso oggetto ma relative a rischi, garanzie, valori e quantità non agevolabili. Devono essere inoltre riportate le modalità e le tempistiche di erogazione dell'indennizzo con espressa previsione che, in caso di pluralità e concorrenza di domande, la liquidazione sarà limitata all'effettiva capacità del fondo.
2. Ai fini dell'ammissibilità al sostegno pubblico, la domanda di adesione alla copertura mutualistica deve, altresì, indicare il valore della produzione media dell'imprenditore agricolo nel triennio precedente o della produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

Articolo 12

(Determinazione della spesa ammissibile al sostegno e delle aliquote massime concedibili)

1. Per le produzioni vegetali, ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno, le quantità assoggettate a copertura mutualistica se superiori sono ricondotte, in termini unitari, alla produzione media dell'imprenditore agricolo nel triennio precedente o alla produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta.
2. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno, i valori assoggettati a copertura mutualistica se superiori sono ricondotti al valore ottenuto applicando alle quantità assoggettate a copertura, eventualmente rideterminate ai sensi del comma 1, i prezzi unitari massimi di mercato stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni.
3. La spesa ammissibile per le quote di adesione alla copertura mutualistica è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa ottenuta applicando la metodologia di valutazione della ragionevolezza del costo secondo le specifiche tecniche approvate annualmente con decreto del Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, e la spesa risultante dal contratto di adesione alla copertura mutualistica.
4. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutualistici non prevedono criteri di selezione delle operazioni.
5. Sulle quote di adesione e partecipazione alla copertura mutualistica è riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della spesa ammessa.



Articolo 13

(Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche)

1. Ai fini dell'ammissibilità al sostegno pubblico, le coperture mutualistiche devono essere sottoscritte entro le date ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna di gestione del rischio, di seguito indicate:
 - a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;
 - b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;
 - c) per le colture a ciclo primaverile entro il 30 giugno;
 - d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;
 - e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche e allevamenti entro il 31 ottobre;
 - f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.
2. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di cui al comma 1 possono essere differiti con decreto del Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze collettive.

Capo IV

Fondi per la stabilizzazione del reddito

Articolo 14

(Settori ammissibili per l'attivazione dei Fondi di stabilizzazione del reddito)

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente capo, le quote di partecipazione e adesione ai Fondi per la stabilizzazione del reddito aziendale settoriale, formalmente riconosciuti dall'Autorità competente, nonché le spese di costituzione dei fondi stessi.
2. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2019, si considerano assoggettabili i settori indicati nell'allegato 1 al presente decreto, punto 1.9, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
3. La definizione del reddito ammissibile al sostegno dello strumento di stabilizzazione, è riportata nell'allegato 4 al presente decreto.

Articolo 15

(Determinazione del reddito di riferimento)

1. Il reddito di riferimento dei soci aderenti al Fondo dell'anno solare oggetto di copertura, ovvero delle annualità antecedenti, è determinato applicando la metodologia di cui all'allegato M 17.3 - 1 "Linee guida per la rilevazione del reddito" del PSRN 2014-2020.



Articolo 16

(Combinazioni dei rischi assoggettabili alla copertura del Fondo di stabilizzazione del reddito)

1. La copertura mutualistica contro i drastici cali di reddito è riferita all'anno solare.
2. La copertura mutualistica deve prevedere una copertura di perdite di reddito superiori al 20% del reddito medio annuo, conformemente all'articolo 39-bis del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni, complessivamente generato nel settore di riferimento determinato su base unitaria (reddito per unità o quantità di prodotto prestabilita).
3. Il superamento della soglia di cui al comma 2 deve essere valutato come differenza tra il reddito su base unitaria dell'anno solare oggetto di copertura e il reddito su base unitaria del singolo imprenditore agricolo ottenuto dalla media annua nel triennio precedente o della media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato, determinati con le modalità di cui all'articolo 15.
4. La copertura mutualistica può essere attivata contestualmente agli altri strumenti di gestione del rischio di cui ai Capi II e III. Gli indennizzi a qualsiasi titolo percepiti saranno ricompresi tra i ricavi aziendali ai fini del calcolo della perdita di reddito eventualmente ammissibile al sostegno.

Articolo 17

(Contenuti delle domande di adesione alla copertura mutualistica per la stabilizzazione del reddito e altre informazioni)

1. Nella domanda di adesione alla copertura mutualistica, ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, deve essere tra l'altro riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, la durata della copertura mutualistica, il valore assoggettato a copertura, la tariffa applicata, l'importo della quota di adesione alla copertura mutualistica e relative modalità e termini di pagamento, la soglia di danno e/o la franchigia, la presenza di coperture assicurative e mutualistiche integrative non agevolate aventi lo stesso oggetto ma relative a garanzie, valori e quantità non agevolabili. Devono essere inoltre riportate le modalità e le tempistiche di erogazione dell'indennizzo con espressa previsione che, in caso di pluralità e concorrenza di domande, la liquidazione sarà limitata all'effettiva capacità del fondo.
2. La domanda di adesione alla copertura mutualistica deve, altresì, indicare il valore del reddito medio dell'imprenditore agricolo nel triennio precedente o del reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.

Articolo 18

(Determinazione della spesa ammissibile a sostegno e delle aliquote massime concedibili)

1. La spesa ammissibile per le quote di adesione alla copertura mutualistica è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa ottenuta applicando la metodologia di valutazione della ragionevolezza del costo, secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, e la spesa risultante dal contratto di adesione alla copertura mutualistica.
2. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutualistici per la stabilizzazione del reddito non prevedono criteri di selezione delle operazioni.



3. Sulle quote di adesione e partecipazione alla copertura per la stabilizzazione del reddito è riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della spesa ammessa.

Articolo 19

(Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche per lo strumento di stabilizzazione del reddito)

1. Ai fini dell'ammissibilità a contributo le coperture devono essere sottoscritte entro il 31 marzo dell'esercizio di riferimento.
2. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i termini di cui al comma 1 per cause impreviste e non prevedibili, con decreto del Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale gli stessi possono essere differiti per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle coperture mutualistiche per la stabilizzazione del reddito.

Articolo 20

(Modifiche al Piano)

1. Con successivo decreto ministeriale, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel presente provvedimento, tese a recepire eventuali modifiche apportate al Programma nazionale di sviluppo rurale, o per effetto di modifiche delle normative nazionali, nonché di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di ampliamento della copertura assicurativa, anche con polizze sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e strutture aziendali e di incremento del numero di imprese assicurate.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.



ALLEGATO 1

1.1 PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA

<p>CEREALI AVENA FARRO FRUMENTO GRANO SARACENO MAIS MIGLIO ORZO RISO SEGALE SORGO TRITICALE OLEAGINOSE COLZA SENAPE BIANCA GIRASOLE SOIA ORTICOLE AGRETTO AGLIO ASPARAGO BARBABIETOLA ROSSA BIETOLA DA COSTA BROCCOLI CARCIOFI CARDO CAROTA CAVOLFIORE CAVOLO CETRIOLI CIPOLLE COCOMERI CRESCIONE FINOCCHI FRAGOLE LATTUGHE E INDIVIE MELANZANE MELONI PEPERONI POMODORI PORRO RADICCHIO/CICORIA RAVANELLO RUCOLA SCALOGNO SEDANO SPINACI ZUCCA ZUCCHINE LEGUMINOSE ARACHIDI CECI CICERCHIE FAGIOLI FAGIOLINI FAVE LENTICCHIE LUPINI PISELLI FORAGGERE ERBA MEDICA ERBAI FAVINO LOIETTO</p>	<p>Segue FORAGGERE LUPINELLA SULLA TRIFOGLIO VECCIA FORAGGERE DA SEME PRATI E PRATI PASCOLO PASCOLO COLTURE INDUSTRIALI ARBOREE DA BIOMASSA BARBABIETOLA PATATE PIOPPA TABACCO SUGHERETE TESSILI CANAPA LINO POMACEE MELE PERE DRUPACEE ALBICOCHE CILIEGE NETTARINE PESCHE SUSINE AGRUMI ARANCE BERGAMOTTO CEDRO KUMQUAT LIMONI MANDARANCE MANDARINI POMPELMI SATSUMA OLIVICOLE OLIVE DA OLIO OLIVE DA TAVOLA VITICOLE UVA DA TAVOLA UVA DA VINO FRUTTICOLE VARIE ACTINIDIA CACHI CASTAGNE FICHI FICHI D'INDIA GELSO LAMPONI MIRTILLI MORE NESPOLO DEL GIAPPONE MANGO RIBES UVA SPINA ALTRE FRUTTICOLE</p>	<p>FRUTTA IN GUSCIO MANDORLE NOCCIOLE NOCI PISTACCHIO ORNAMENTALI FLORICOLE FRONDE ORNAMENTALI VIVAI ARBOREE E ERBACEE VIVAI PIANTE ARBOREE DA FRUTTO PIANTE DI VITI PORTAINNESTO VIVAI DI VITI VIVAI DI PIANTE DA ORTO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO Arbusti Piante da fiore Palme Rampicanti Siepi Alberi ornamentali sempreverdi Alberi ornamentali caducifoglie Rosai Altre ornamentali VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO Siepi Alberi ornamentali sempreverdi Alberi ornamentali caducifoglie Altre ornamentali VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI VIVAI DI PIANTE FORESTALI PIANTE AROMATICHE ANICE BASILICO CORIANDOLO PEPERONCINO PREZZEMOLO ANETO BORRAGINE LUPPOLO CAPPERO ALTRE AROMATICHE ALTRE COLTURE MIRTO ROSA CANINA ZAFFERANO PIANTE OFFICINALI PRODUZIONI sotto serre e tunnels PRODUZIONI protette da reti antigrandine PRODUZIONI protette da impianti antibrina PRODUZIONI protette da impianti antigrandine e antibrina PRODUZIONI DA SEME GOJI FUNGHI COLTIVATI QUINOA BAMBÙ TAPPETO ERBOSO CRISANTEMO DA SEME OLIVELLO SPINOSO ERBACEE DA BIOMASSA</p>
--	---	---



1.2 AVVERSITA' ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

1.2.1 – Avversità catastrofali

ALLUVIONE
SICCITA'
GELO E BRINA

1.2.2 – Altre avversità

1.2.2.1 – Avversità di frequenza

ECESSO DI NEVE
ECESSO DI PIOGGIA
GRANDINE
VENTI FORTI

1.2.2.2 – Avversità accessorie

COLPO DI SOLE E VENTO CALDO
SBALZI TERMICI

1.3 STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI

IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE
RETI ANTIGRANDINE
SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN FILM PLASTICO
SERRE FISSE RIVESTIMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA
SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO
SERRE PER FUNGICOLTURA – strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentato munite di controllo di aerazione a doppio strato
OMBRAI – strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante
IMPIANTI ANTIBRINA

1.4 INSIEME DELLE AVVERSITA' ASSICURABILI A CARICO DELLE STRUTTURE AZIENDALI DI CUI AL PUNTO 1.3

Obbligatorie

GRANDINE – TROMBA D'ARIA – ECESSO DI NEVE - VENTO FORTE – URAGANO – FULMINE – ECESSO DI PIOGGIA – GELO – (l'ultimo solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)
--

Facoltative

PIOGGE ALLUVIONALI – SICCITA' (l'ultima solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)

